



COMUNE DI ATRI

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **109**

del **11/06/2015**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **undici**, del mese di **Giugno** alle ore 13:00 in Atri, nella sede comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sotto elencati componenti:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente
1	ASTOLFI GABRIELE	SINDACO	S
2	FERRETTI PIERGIORGIO	VICE SINDACO	S
3	FAIAZZA ALESSIA	ASSESSORE	S
4	FELICIONE DOMENICO	ASSESSORE	S
5	ITALIANI UMBERTO	ASSESSORE	S
6	MARCONE GIAMMARCO	ASSESSORE	S

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale Dott.DI FELICE JEAN DOMINIQUE

Il Sindaco ASTOLFI GABRIELE, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la seguente proposta, sottoposta a deliberazione e la relativa istruttoria eseguita in conformità della normativa vigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D. Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del citato “*decreto trasparenza*”;

Considerato che il Comune di Atri alla data odierna risulta possedere le sotto elencate partecipate:

1. A.C.A. S.p.A. in house providing
Sede: PESCARA
Capitale sociale: €753.641,15
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,45%
Valore nominale della partecipazione: €10.922,34
2. CONSORZIO COMPrensoriaLE PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. AREA PIOMBA-FINO
Sede: ATRI
Capitale sociale: €46.997,58
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 24,59%
Valore nominale della partecipazione: €5.164,57
3. ABRUZZO INFORMATICA S.P.A.
Sede: L'AQUILA
Capitale sociale: €1.429.960,95
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 0,05%
Valore nominale della partecipazione: €655,90
4. GRAN TERAMO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – in liquidazione
Sede: TERAMO
Capitale sociale: €100.000
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1 %
Valore nominale della partecipazione: €1.000
5. SO.C.ART. SOCIETA' CONSORTILE ARTIGIANI A R.L. – in liquidazione
Sede: PINETO (TE)
Capitale sociale: £ 22.000.000
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 16.67%
Valore nominale della partecipazione: €516,46

Dato atto che l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato elaborato dal Responsabile dell'Area III, secondo le direttive del Sindaco;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano;

Dato atto che approvato il piano operativo questo potrà essere attuato attraverso successive deliberazioni consiliari che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Preso atto che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs.

18.08.2000, n 267;

Unanime

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di approvare** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare** mandato ai Responsabili dei Settori di compiere tutti gli atti di propria competenza, necessari per dare attuazione alla presente delibera;
4. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente";
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
6. **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO**

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.109 DEL 11/06/2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora Commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle

partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme

flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Atri partecipa al capitale delle seguenti società:

6. A.C.A. S.p.A. in house providing
Sede: PESCARA
Capitale sociale: €753.641,15
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,45%
Valore nominale della partecipazione: €10.922,34
7. CONSORZIO COMPrensoriaLE PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. AREA PIOMBA-FINO
Sede: ATRI
Capitale sociale: €46.997,58
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 24,59%
Valore nominale della partecipazione: €5.164,57
8. ABRUZZO INFORMATICA S.P.A. – in liquidazione
Sede: L'AQUILA
Capitale sociale: €1.429.960,95
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 0,05%
Valore nominale della partecipazione: €655,90
9. GRAN TERAMO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – in liquidazione
Sede: TERAMO
Capitale sociale: €100.000
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1 %
Valore nominale della partecipazione: €1.000
10. SO.C.ART. SOCIETA' CONSORTILE ARTIGIANI A R.L. – in liquidazione
Sede: PINETO (TE)
Capitale sociale: £ 22.000.000
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 16.67%
Valore nominale della partecipazione: €516,46

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. A.C.A. S.p.A in house providing

L'**A.C.A. S.p.A** (partita IVA 01318460688) gestisce il servizio idrico nell'ottica di "ciclo integrale" assicurando il rifornimento idrico ai 64 Comuni soci, delle Province di Pescara, Teramo, Chieti, che ne detengono il capitale sociale; essa gestisce, quindi, servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Essa è vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività nel territorio ricompreso nell'A.T.O. Pescara. La Società è oggi in liquidazione per intervenuta costituzione dell'ERSI (Ente Regionale del Servizio Idrico).

L'A.C.A. S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni che vengono evidenziate nella misura in cui rappresentano partecipazioni di secondo livello:

- partecipazione nelle Risorse Idriche S.r.l. – 100% del capitale sociale – in liquidazione dall'anno 2008;
- partecipazione nella HYdrowatt – 40% del capitale sociale.

Entrambe le partecipate hanno come soci le società di altre aziende pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato.

Nel rispetto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione societaria dell'A.C.A. S.p.A gestendo un servizio d'interesse generale, indispensabile al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori (uno) inferiore a quello dei dipendenti, le cui funzioni di governo sono esercitate unicamente dagli enti dell'A.T.O. la cui individuazione spetta sempre alle Regioni, che in Abruzzo è l'ERSI, che è quindi l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico.

2. CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AREA PIOMBA FINO

Il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento Rifiuti Urbani Area Piomba - Fino (partita IVA 01010730677), è un Consorzio di Enti Pubblici costituitosi in data 10 luglio 1998 che ha sede a Atri e che ha per oggetto lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, per conto dei sette Comuni Soci; esso gestisce, quindi, servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per la nozione di servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc) ed i servizi d'interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico.

E' in fase di attuazione la normativa regionale in materia di Servizio integrato dei rifiuti. La Regione Abruzzo ha provveduto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 a riformare la governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'iter legislativo, conclusosi con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07, che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani", denominata: AGIR.

Nel rispetto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n.190/2014, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nel Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento Rifiuti Urbani Area Piomba - Fino trattandosi di un servizio d'interesse generale, indispensabile al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori (tre) inferiore a quello dei dipendenti (cinque).

3. ABRUZZO INFORMATICA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

La Società Abruzzo Informatica S.p.A. (partita IVA 01257490662) è stata costituita con L. R. 20 aprile 1989, n. 36, modificata con L. R. 3 aprile 1995, n. 35, per contribuire, tra l'altro, alla realizzazione di un organico sistema informatico regionale, coordinato sia con i sistemi informativi nazionali che con quelli di altri enti pubblici, nonché realizzare, gestire e distribuire servizi di sviluppo dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e strumenti connessi all'elaborazione e diffusione dei dati.

Il processo di scioglimento e liquidazione è in corso.

4. GRAN TERAMO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE

La Società ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico in particolare a carattere rurale e, prioritariamente, per la realizzazione di programmi LEADER. Condivide tutte le iniziative di animazione e costruzione del patnerariato necessario a studi e ricerche per la definizione dei programmi LEADER. Il Comune di Atri detiene un quota del capitale sociale complessivo corrispondente a € 1.000,00.

Il processo di scioglimento e liquidazione è in corso.

5. SO.C.ART. SOCIETA' CONSORTILE ARTIGIANI A R.L. - IN LIQUIDAZIONE

La Società Consortile Artigiani a R. L. ha per oggetto sociale l'acquisto di aree per l'insediamento di attività produttive, essenzialmente artigianali.

Per volontà di tutti i Soci, il processo di scioglimento e liquidazione è in corso.

Il Sindaco

Dott. Gabriele Astolfi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
FTO ASTOLFI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124,1° comma, del D.Leg 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Atri, li 12/06/2015

IL MESSO COMUNALE

FTO BOSICA PAOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In attesa che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI.

Atri, li _____

FTO IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 3° comma, del D.Lgs. 267/2000. In data _____

Atri, li _____

FTO IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO ADDETTO

Atri, li _____

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - ABUSI

In ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Note

Atri, li 10/06/2015

F.to

Il Responsabile del Servizio

Arch. MARCONE GINO

Dott.ssa DI CRESCENZO Paola

SETTORE II - AFFARI FINANZIARI

Note

Atri, li _____

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere di CONFORMITA' della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Atri, li 11/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott. Jean Dominique Di Felice**